



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari – Cap. 09026

Cod. Fiscale n. 01423040920

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

CAPITOLATO D'APPALTO

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO EDUCATIVO MINORI.

CIG 6054009644

INDICE

- ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO
- ART. 2 - MODALITA' DI GARA
- ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO
- ART. 5 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E CORRISPETTIVO
- ART. 6 - ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO
- ART. 7 - FINALITA' DEL SERVIZIO
- ART. 8 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO
- ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO
- ART. 10- MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI
- ART. 11 - REQUISITI DEL PERSONALE
- ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
- ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
- ART. 14 - RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ENTE GESTORE
- ART. 15 - SUBAPPALTO
- ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)
- ART. 17 – DANNI
- ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO
- ART. 19 - PAGAMENTI
- ART. 20 – PENALITÀ
- ART. 21 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA AGGIUDICATARIA
- ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 23 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA
- ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO
- ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA
- ART: 26 - EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 27- STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI
- ART. 29 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO
- ART. 30 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
- ART. 31 – RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
- ART. 32 - FORO COMPETENTE

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione del servizio educativo rivolto a minori e loro famiglie residenti nel Comune di San Sperate che vivono situazioni di rischio, tali da favorire l'insorgenza di problematiche relazionali e/o devianza. Lo scopo principale è quello di garantire il massimo sostegno al minore in difficoltà intervenendo sul suo disagio con un approccio relazionale globale, recuperando e rinforzando le risorse presenti nel nucleo familiare di appartenenza ed intorno ad esso, investendo sulle risorse presenti nel territorio. La connotazione del servizio, di sostegno e di recupero, si unisce alla promozione di capacità e di autonomie personali e familiari, all'attivazione di risorse individuali e collettive, alla creazione e allo sviluppo di contesti e ambienti educativi. Il Servizio si raccorda, con le risorse presenti nel territorio (Scuola, Consultorio Familiare, Servizio di Neuropsichiatria Infantile ASL 8, Tribunale per i Minorenni, ecc.) per la progettazione integrata delle possibili risposte. Tali interventi si collocano nella rete dei servizi socio-educativi previsti dalla L.R. 23/2005.

Il servizio è finanziato con fondi comunali.

ART. 2 - MODALITA' DI GARA

L'affidamento della presente procedura rientra tra i servizi di cui all'allegato II B Categoria 25 – C.P.C 93 C.P.V. 85311300-5 (Servizi di assistenza sociale per bambini e giovani) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Pertanto rileva l'applicazione del D.lgs. n° 163/2006 limitata agli artt. 20, 27, 65, 68 e 225, salvo l'esplicito riferimento all'applicazione di altri articoli dello stesso decreto esclusivamente nelle modalità e nei termini riportati nella documentazione di gara (Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato d'Appalto). Rileva altresì l'applicazione, per quanto compatibile ed in relazione all'applicazione limitata richiamata espressamente nella documentazione di gara, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito per brevità: Regolamento).

Si precisa infine che è stata verificata l'inesistenza di convenzioni attive di Consip SpA e della centrale di committenza regionale con cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi richiesti e che pertanto, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, non rileva l'applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, i quali hanno disposto la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Sulla base dei precedenti punti, l'Amministrazione, con determina n. 435 del 15.12.2014, ha decretato di procedere all'affidamento del servizio mediante apposita procedura di gara “aperta”, finalizzata alla selezione di un operatore economico ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83 del Codice dei contratti.

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguito in osservanza:

- delle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Appalto;
- da quanto previsto in materia di funzioni socio assistenziali dettate dalla Legge Regionale n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”;

- dalle norme del Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in quanto applicabili o richiamate;
- dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;
- da quanto previsto da tutte le altre vigenti norme di leggi e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

ART. 4 - DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di mesi ventiquattro, e si riferisce al periodo presunto **01.05.2015/30.04.2017** per un numero totale presunto di n. **2184 ore annue**, da suddividersi tra due operatori (tot. 1092 ore per singolo operatore annue).

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla data di stipula del contratto originario, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

In ogni caso l'applicazione dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs 163/2006 è subordinata all'adozione di specifico provvedimento esecutivo dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di applicazione della disposizioni di cui all'art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti, il riaffidamento del servizio avrà durata di anni 1.

ART. 5 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio da affidare per due anni è di Euro 99.169,36 IVA inclusa, così ripartiti annualmente:

Importo in Euro	Descrizione
49.956,00	Spese Personale (NON SOGGETTO A RIBASSO)
1.220,00	Spese di aggiornamento
1.408,00	Spese Generali
49.584,68	TOTALE

L'importo, comprensivo del costo del personale, si intende calcolato in considerazione dei livelli e delle relative retribuzioni del Contratto Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali. Nel compenso sono previsti gli oneri assicurativi e previdenziali nonché l'IVA se dovuta.

Di seguito il prospetto economico finanziario per singolo anno riferito alla gestione del servizio educativo minori e famiglie:

COSTI ANNO SERVIZIO EDUCATIVO MINORI				
PERSONALE				
n. ore prestazione per educatore	n. educ.prof Cat D2	tariffa oraria IVA compresa	tot compresa IVA	descrizione

1092	2	21,50	46.956,00	21 ore sett*52 sett*2operatori
AGGIORNAMENTO PERSONALE				
		TOT senza IVA	IVA 22%	TOT con IVA
		1.000,00	220,00	1.220,00
SPESE GENERALI (3% su personale)				
				TOTALE
				1.408,68
TOTALE COSTI ANNO COMPRESA IVA				
				49.584,68
TOTALE COSTI PER ORA ANNO COMPRESA IVA				
				TOT con IVA
				22,70

I costi per il personale non sono soggetti a ribasso.

Il costo del servizio sarà coperto con fondi del bilancio comunale.

Il valore stimato dell'appalto per il successivo anno, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, è di € 49.584,68 IVA di legge. Pertanto l'importo complessivo stimato dell'appalto nel triennio è di € 148.753,08, IVA di legge compresa.

ART. 6 - ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO

Il costo orario del servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile. L'Aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

ART. 7 - FINALITA' DEL SERVIZIO

Il servizio educativo in favore di minori e loro famiglie, si pone i seguenti obiettivi:

- sopperire temporaneamente ad assenze o impedimenti che non consentono ai familiari di svolgere adeguatamente il loro ruolo genitoriale;
- prevenire situazioni di disagio;
- fornire nuovi spazi di socializzazione;
- sostenere il minore, promuovendone le capacità, le potenzialità e supportare la famiglia e la coppia genitoriale nei momenti di crisi;
- consentire agli adolescenti l'espressione dei propri interessi e dei propri vissuti, in un'ottica di prevenzione del disagio giovanile;

- per quanto riguarda la coppia genitoriale gli obiettivi generali sono quelli della formazione e valorizzazione delle capacità educative, fornendo conoscenze relative allo sviluppo emotivo dei figli, ma anche prendendo consapevolezza dei propri stili educativi e dei propri valori. Gli interventi previsti potranno svolgersi sia nel domicilio degli utenti che presso spazi neutrali messi a disposizione dal Comune.

Il Servizio, pur connotandosi in termini di recupero e sostegno alle situazioni di disagio psicosociale, mantiene una forte valenza preventiva e di promozione della qualità della vita dei minori e delle loro famiglie.

ART. 8 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Il Servizio si realizza attraverso:

- sostegno alle famiglie in difficoltà nello svolgimento dei compiti educativi nei confronti dei propri figli minori o parenti con disagio psichico, al fine di prevenire situazioni di disadattamento nel contesto quotidiano dove gli stessi sono inseriti (famiglia, scuola, gruppo di pari, ecc.);
- favorire processi di integrazione sociale evitando di ricorrere ad altri interventi quali l'affidamento familiare o l'affidamento a comunità educative e/o terapeutiche;
- garantire la permanenza o il rientro del minore e/o soggetto svantaggiato nel proprio nucleo d'origine;
- sostenere i genitori nel loro ruolo, rinforzandone le funzioni educative e le responsabilità nell'orientamento e nello sviluppo dei figli;
- contribuire alla rimozione degli stati di disagio socio - ambientale che potrebbero determinare situazioni a rischio di emarginazione e devianza;
- aiutare i minori e/o soggetti svantaggiati, anche adulti, a sviluppare al meglio le proprie potenzialità cognitive, a riconoscere i propri bisogni, ad integrarsi con le agenzie educative di qualsiasi tipo esistenti nel territorio;
- costruire una rete di collegamento tra agenzie formative - educative e nuclei familiari, in modo da offrire congiuntamente opportunità di promozione dello sviluppo personale;

L'Ente Gestore invierà mensilmente all'Amministrazione Comunale il rendiconto delle attività effettuate con la descrizione degli interventi attuati, il mese di riferimento e le ore complessivamente impiegate dagli operatori coinvolti.

Il Servizio dovrà prevedere incontri di organizzazione, coordinamento e verifica.

La ditta aggiudicataria dovrà individuare fra i due operatori un referente che si faccia carico delle seguenti funzioni:

- collegamento e raccordo con il Responsabile Servizi Sociali e le Assistenti Sociali in ordine a tutti gli aspetti del complessivo funzionamento del servizio;
- partecipazione ad incontri per l'impostazione e la verifica periodica dell'attività in corso;
- promozione alla formazione e all'aggiornamento continuo del personale assunto.

La ditta aggiudicataria si impegnerà a sostenere le spese riguardanti la sicurezza e l'aggiornamento del personale.

ART. 9 - CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO OGGETTO DELL'APPALTO

Le prestazioni del Servizio Educativo Minori sono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- attuazione di progetti per l'individuazione di soluzioni ai problemi individuali e per lo sviluppo delle potenzialità;
- utilizzo di tecniche e metodologie specifiche per l'apprendimento di abilità fondamentali per l'autonomia personale;
- interventi per potenziare e valorizzare le capacità di relazione e il senso di autostima;

- attivazione di percorsi di inserimento sociale mediante percorsi tesi alla partecipazione ad attività ricreative, culturali, sportive e lavorative operanti nel territorio;
- sostegno e accompagnamento nelle attività programmate del tempo libero;
- sviluppo di abilità di rapporto interpersonale, rispetto di regole e vincoli sociali;
- interventi per favorire la promozione, il sostegno e l'integrazione sociale mediante il coinvolgimento della famiglia all'interno del progetto educativo.

ART. 10 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI

Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa verifica in contraddittorio delle condizioni mutate e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia, di rettificare le ore di attività e modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso della prestazione, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, purché il valore della variazione non sia superiore ad un quinto del corrispettivo medesimo.

Non potranno, comunque, essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 - REQUISITI DEL PERSONALE

L'Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, assumendo tutti gli oneri derivanti dall'assunzione del personale necessario.

Il personale impiegato dalla ditta aggiudicataria dovrà avere i seguenti requisiti:

- n° 2 Educatori, con titolo di Educatore conseguito con laurea specialistica, con esperienza di almeno due anni nella gestione del servizio oggetto dell'appalto o con titolo di pedagogo conseguito con diploma di laurea quadriennale in Pedagogia, con esperienza nella gestione del servizio oggetto dell'appalto maturata per almeno due anni, in favore di pubbliche amministrazioni;
- idoneità fisica e sanitaria in riferimento alle specifiche mansioni attestata secondo le disposizioni di legge.

E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dei servizi educativi per minori da almeno 2 anni, sia stato adeguatamente formato sotto il profilo educativo nella conduzione di gruppi (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori).

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello sufficiente a garantire un'efficiente erogazione del servizio. L'impresa e per essa il suo legale rappresentante sarà responsabile del comportamento del proprio personale, fatte salve le limitazioni di legge.

Gli operatori impiegati dalla ditta affidataria avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Ditta appaltatrice che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto il profilo lavorativo con il Comune di San Sperate.

L'impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti (anche se soci di cooperative) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. previsto per la categoria, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni.

Dovranno essere osservate tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso dell'appalto. Il Comune di San Sperate provvederà ad effettuare gli opportuni e necessari controlli in merito.

Dovranno essere adottate inoltre tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti e dei terzi. Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l'impresa solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per fatto proprio o di altri.

L'Impresa aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

A tal fine l'aggiudicataria si impegna a presentare prima dell'inizio del Servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

Entro 5 giorni dall'inizio del servizio, l'impresa dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo del personale impiegato, con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva ed assicurativa e i relativi curriculum.

Nel caso in cui nel corso dell'appalto venisse variato l'organico, l'impresa provvederà a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'impresa è preposto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore stesso la sostituzione motivata di chi, a suo esclusivo giudizio, risulti non idoneo o inadatto al servizio.

In tal senso l'impresa dovrà procedere alla sostituzione con urgenza, e comunque entro cinque giorni dalla segnalazione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa resterà garante in qualunque momento dell'idoneità del personale addetto al servizio, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in proposito.

L'impresa deve inviare mensilmente alla stazione appaltante copia dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, relativi al personale impiegato nell'ambito del contratto regolato dal presente capitolato.

Nei periodi di ferie e comunque di assenza del personale dovrà essere garantita la sostituzione in maniera tempestiva, in modo da non arrecare danno alla normale esecuzione del servizio.

Il personale deve attenersi a quanto segue:

- tenere con cura i fogli – presenza, compilarli e farli firmare di volta in volta all'utente del servizio, o ad un suo familiare;
- informare il servizio sociale comunale delle assenze dell'utente, o di qualsiasi problema o difficoltà nell'espletamento del servizio.

L'aggiudicatario si obbliga a garantire che il proprio personale mantenga, durante il servizio ed in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto e comunque un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli utenti.

Nei confronti del personale medesimo, l'impresa si obbliga ad osservare le norme contrattuali previste dalle leggi vigenti.

L'impresa aggiudicataria, all'atto della sottoscrizione del contratto, dovrà fornire l'elenco nominativo del personale da adibire all'esecuzione dei servizi per il Comune di San Sperate, con l'indicazione dei dati anagrafici e dei profili professionali ricoperti.

ART. 12 - OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- a) Individuare tutti gli operatori da impiegare nel servizio di cui al presente capitolato nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 11;
- b) Presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato (educatori), con i rispettivi curricula, ed i recapiti telefonici;
- c) Garantire la disponibilità di operatori in numero sufficiente ad assicurare il regolare espletamento quantitativo e qualitativo del servizio richiesto e comunque in numero minimo di due (2);

- d) Indicare il numero di fax e P.E.C. al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
- e) Presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alla cauzione definitiva e alla stipula di apposita polizza assicurativa **per la responsabilità civile verso terzi** con compagnia assicuratrice e con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro, per evento e per persona subiti dai fruitori del servizio nonché ogni altro qualsiasi danno all'utenza. Al momento della stipula del contratto dovrà essere consegnata alla stazione appaltante la copia della suddetta polizza che dovrà comunque prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso. L'impresa solleva il Comune di San Sperate da ogni responsabilità per fatti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, ritenendosi unica responsabile in caso di eventuali inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La polizza deve essere esclusiva per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive;
- f) Applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. del settore;
- g) Assicurare il personale addetto contro gli infortuni obbligandosi a far osservare le norme antinfortunistiche vigenti in materia;
- h) Applicare, per quanto di competenza, le norme del D. Lgs. n. 81/2008 e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e dotare lo stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia;
- i) Assumere il rischio d'impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile;
- j) Assumere la responsabilità solidale per danno causato ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- k) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- l) Provvedere all'immediata sostituzione del personale eventualmente impossibilitato;
- m) Provvedere alla sostituzione degli educatori, su richiesta motivata dell'Amministrazione, quando questa non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio;
- n) Vigilare sul buon andamento del servizio, assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi e garantire il rispetto degli orari indicati e delle clausole contenute nel presente capitolato;
- o) Presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle leggi sulla prevenzione e assicurazione infortuni, malattie professionali, invalidità e vecchiaia, sicurezza sul lavoro, ed altre disposizioni di legge che potranno intervenire in corso d'appalto, per la tutela dei lavoratori;
- p) Rispettare il segreto professionale, ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale, per tutto ciò che concerne fatti, atti o notizie apprese a seguito dell'esecuzione del servizio prestato. I dati inerenti i soggetti fruitori del servizio oggetto della presente convenzione sono individuati come "dati personali e sensibili", ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30.6.2003. E' fatto divieto all'affidatario e al personale di utilizzare le informazioni assunte nell'espletamento del servizio per fini difformi od esterni rispetto a quelli strettamente legati all'oggetto della presente convenzione.

ART. 13 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati,

anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conti corrente dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di San Sperate gli estremi identificativi dei conti corrente dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'Amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 14 - RAPPORTI ORGANIZZATIVI TRA SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE E ENTE GESTORE

Il Servizio Sociale Comunale, svolgerà le funzioni di:

- rilevazione dei bisogni;
- valutazione delle situazioni;
- indicazione di: obiettivi, risorse, interventi previsti, tempi e modalità di realizzazione;
- verifica degli interventi socio-educativi.

La Ditta aggiudicataria:

- provvederà, in collaborazione ai servizi sociali comunali, alla stesura del programma d'intervento, con l'indicazione degli obiettivi minimi e quelli a medio e lungo termine;
- fornirà periodico aggiornamento rispetto all'andamento del Servizio, anche mediante le periodiche verifiche promosse dal Servizio Sociale Professionale;

ART. 15 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 16 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

In particolare l'appaltatore si impegna a:

- predisporre e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto, di un Piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza. Il presente appalto sarà aggiudicato per l'intero servizio e non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali e/o condizionate.

ART. 17 - DANNI

La Ditta aggiudicataria sarà direttamente responsabile di eventuali danni accertati, di qualunque natura e per qualsiasi motivo arrecati alle persone e/o cose, che a giudizio dell'Ente risultassero prodotti dalla stessa Ditta. La Ditta dovrà in ogni caso provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

ART. 18 - VIGILANZA E CONTROLLO

All'Amministrazione Comunale compete il potere di controllo e verifica sulle modalità di erogazione del servizio, nonché la definizione dei contenuti, modi e tempi delle attività di promozione.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di soggetti dalla medesima incaricati, potrà eseguire interventi di controllo in qualsiasi momento e senza preavviso per verificare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le norme previste.

Al termine di ogni verifica la stazione appaltante provvederà ad inviare all'Impresa aggiudicataria copia della relazione redatta dall'incaricato al controllo.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario entro tre giorni dall'evento; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

ART. 19 - PAGAMENTI

Il corrispettivo convenuto, così come determinato all'art. 5, verrà liquidato e pagato in rate mensili posticipate a mezzo di mandato del Servizio Finanziario, a fronte di presentazione di regolare fattura ed accertato il buon funzionamento del servizio.

Ogni rata mensile verrà corrisposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa.

L'eventuale ritardo di pagamento delle fatture dovuto a causa di forza maggiore non potrà dare titolo alla Ditta per richiesta di mora.

Al fine di ottenere il pagamento delle rate mensili, la ditta dovrà presentare:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n° 445/2000), attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, conformemente alle prescrizioni di cui alla Legge n. 82 del 25.01.1994 o idonea documentazione attestante il versamento dei sopracitati contributi;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti".

Il pagamento verrà eseguito in uno dei modi indicati dalla ditta stessa all'atto della presentazione della fattura ottemperando a quanto specificatamente disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso gli uffici competenti per territorio in materia di Lavoro, Previdenza ed Infortuni.

ART. 20 – PENALITÀ

In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, l'appaltatore, oltre ad ovviare all' infrazione contestatagli nel termine stabilito, a seguito di segnalazione scritta dell'ufficio di Servizio Sociale a mezzo fax, saranno applicate le seguenti penalità:

INFRAZIONE	PENALE	CARATTERE DELL'AMMENDA
Mancato avvio del servizio rispetto alla data prevista in contratto	€ 200,00 € 400,00 € 800,00	Da n.1 a n.3 giorni massimo di ritardo; Da n.3 a n. 10 giorni massimo di ritardo; Oltre i 10 giorni si procederà alla risoluzione del contratto
Interruzione del servizio senza giusta causa	€ 250,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Sostituzione di operatori con personale privo dei requisiti richiesti	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto
Mancanza degli adempimenti relativamente al progetto presentato dalla ditta in sede di gara	€ 200,00 € 500,00 € 1.000,00	Alla prima contestazione Alla seconda contestazione Alla terza contestazione; oltre la terza contestazione si procederà alla risoluzione del contratto

L'applicazione delle penalità dovrà essere preceduta da formale contestazione dell'inadempienza da parte dell'Amministrazione Comunale, alla quale la Ditta avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre dieci giorni dalla notifica della contestazione.

Nei casi più gravi l'Amministrazione Comunale, con provvedimento motivato assunto dal Responsabile del Servizio Sociale, può disporre la risoluzione del contratto, come previsto nel successivo art. 23.

L'ammontare delle penalità sarà ritenuto dalle somme dovute all'appaltatore.

ART. 21 - SPESE, TASSE ED ONERI A CARICO DELLA COOPERATIVA

AGGIUDICATARIA

Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del Servizio.

ART. 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le infrazioni ai patti o prescrizioni di seguito elencate danno diritto all'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno della Ditta, con l'obbligo per l'aggiudicatario del risarcimento dei danni e delle spese:

- 1) grave violazione degli obblighi contrattuali, non eliminata dalla Ditta, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
- 2) sospensione o mancata effettuazione da parte della Ditta di una o più delle prestazioni affidate, ovvero riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di svolgimento del servizio;
- 3) violazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale o effettuazione dei servizi fuori dai tempi convenuti;
- 4) impiego di personale non rispondente ai requisiti richiesti o inadeguato, in numero insufficiente ovvero mancata sostituzione di personale assente o mancata comunicazione dell'assenza nei tempi previsti.

Alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e l'Amministrazione avrà diritto ad una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Il contratto verrà inoltre risolto per sopravvenuta eccessiva onerosità e per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Nel caso di accertata irregolarità contributiva, come nell'ipotesi che nel corso della prestazione vengano segnalate eventuali inadempienze dalle autorità competenti per territorio (I.N.A.I.L e I.N.P.S.), l'Amministrazione Comunale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 12, adotterà le opportune determinazioni fino alla risoluzione del contratto.

ART. 23 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giusta causa o giustificato motivo, verrà addebitata alla stessa l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, la ditta aggiudicataria si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale della rinuncia almeno 60 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Sono inoltre vietate la cessione di credito e la procura che non siano autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1188 del codice civile.

ART. 25 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia

fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

2. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006.

3. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

L'importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.

ART. 26 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune richiede l'avvio del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo precedente e previa trasmissione al Comune di copia della/e polizza/e di cui all'art. 14, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.

ART. 27 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare per la partecipazione alla gara, nonché agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia, se ed in quanto applicabili.

Ad aggiudicazione avvenuta, l'aggiudicatario dovrà inoltrare all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, entro il termine stabilito, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto; in difetto la stazione appaltante procederà ai sensi di legge.

L'aggiudicatario dovrà pertanto presentare:

1. deposito cauzionale definitivo secondo le modalità fissate dall'art. 25 del presente capitolato;
2. documentazione relativa alla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 12 punto e);
3. eventuale mandato speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese nonché procura redatta in forma pubblica per il conferimento di poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo in caso di partecipazione a R.T.I. o Consorzi già costituiti;
4. dati relativi al coordinatore, completi di numeri telefonici fissi, mobili, fax e indirizzo di posta elettronica;
5. nominativi e qualifiche di tutti gli addetti coinvolti nella gestione dell'appalto;
6. altri eventuali documenti che potrà richiedere l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, a completamento dell'offerta.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della ditta affidataria.

Nel contratto d'appalto sarà dato atto che la ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel capitolato d'appalto e di accettarne tutte le condizioni e le clausole.

ART. 28 – SPESE CONTRATTUALI

L'impresa aggiudicataria è tenuta al versamento delle spese per la scritturazione del contratto, per la copia o fotocopia degli atti richiesti, nonché per quelle di bollo e di registrazione del contratto, dovute secondo le leggi in vigore.

ART. 29 – ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza l'amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata. In tale caso i documenti indicati ai punti da 1. a 8. del precedente articolo dovranno essere consegnati al Comune prima dell'inizio del servizio.

ART. 30 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'impresa è responsabile dell'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto dalla stazione appaltante.

L'impresa deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 31 - RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali” si provvede all’informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Sperate sotto la responsabilità del responsabile unico del procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l’esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l’interessato gode dei diritti di cui al Tit. II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di San Sperate titolare del trattamento.

ART. 32 - FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Cagliari.

San Sperate, 15.12.2014